



XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni

Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)
Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83
e-mail info.montilepini@libero.it

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

**PER LA LOCAZIONE E GESTIONE DELLA CENTRALE OLIVICOLA SITA IN
SONNINO (LT) LOCALITA' SAN BERNARDINO – FOGLIO 14 PARTICELLE
2088, 2089, 2092 TOTALE COSTO DI AGGIUDICAZIONE**

(VALORE DI LOCAZIONE) € 201.468,00

(pari al canone € 16.789,00/ANNO per dodici annualità Euro 201.468,00)

**ai sensi dell'art 42 del regolamento regionale con il sistema del pubblico incanto
secondo l'art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ed**

ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 / Richiesta di offerta (RDO) aperta

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 90789667C0

Sommario

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
Documenti di gara	4
Chiarimenti	5
Comunicazioni	5
3. OGGETTO DELLA LOCAZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
4. DURATA DELLA LOCAZIONE – CANONE DI LOCAZIONE E ULTERIORI ONERI	6
Durata	6
Canone di locazione e ulteriori oneri	6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
6. REQUISITI GENERALI.....	9
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA.....	9
Requisiti di idoneità	10
Requisiti di capacità economica e finanziaria	10
Requisiti di capacità tecnica e professionale	10
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	11
Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	11
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	13
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	19
13. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	22
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO- DGUE	23
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	24
<u>15.1 Dichiarazioni integrative.....</u>	<u>24</u>
<u>15.2 Documentazione a corredo</u>	<u>25</u>
<u>15.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati</u>	<u>26</u>
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	28
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
18.1 OPERAZIONI DI GARA.....	29
18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29

18.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
19. AGGIUDICAZIONE DELLA LOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO.....	31
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	34
23. PROCEDURE DI RICORSO	34
Allegati:	34

1. PREMESSE

Con determina n. 33 del 16.11.2021, in attuazione dell'indirizzo ricevuto con deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 39 del 28.10.2021, con oggetto "Approvazione Perizia di stima sintetica del Responsabile dell'Area Tecnica, Manutenzione, Ambiente, Territorio, Urbanistica della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini – Ausoni per la locazione e gestione della Centrale Olivicola sita in Sonnino (LT), in località San Bernardino, di proprietà dell'Ente e indirizzo allo stesso Responsabile per la predisposizione del bando di gara ad evidenza pubblica", questa Amministrazione ha stabilito di affidare la Locazione, da parte di soggetti terzi, della struttura sita nel Comune di Sonnino in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti prevedendo l'utilizzazione della Centrale Olivicola comprensiva dei macchinari necessari alla produzione dell'olio, distinta in due sale all'interno del capannone principale e l'utilizzo dei servizi igienici ivi presenti; l'utilizzo dello spazio coperto di stoccaggio aderente al fabbricato e l'utilizzo degli uffici con spogliatoi e servizi igienici antistante l'ingresso al fabbricato; inoltre si prevede l'utilizzo del piazzale d'ingresso dove è situata la pesa; riferimenti catastali: foglio 14 particelle 2088, 2089, 2092 per un importo di Euro 16.789,00 / ANNO, oltre I.V.A. di Legge.

Con determina n. 05 del 15.02.2022 si approvano tutti gli atti di gara.

L'affidamento avverrà mediante asta pubblica con il procedimento delle offerte segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite ai sensi dell'art 42 del regolamento regionale con il sistema del pubblico incanto secondo l'art.73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827ed, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: "Codice").

Il luogo di svolgimento del servizio è SONNINO (LT) [codice NUTS: ITI44].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Daniele Misnoli.

In ossequio alle disposizioni contenute all'art. 40 del D. Lgs. n.50/2016, la presente procedura è gestita con modalità telematica, a garanzia dell'integrità dei dati e della riservatezza delle offerte, su piattaforma acquistinretepa - MePa raggiungibile al link: [Home - acquistinretepa](#)

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara è composta da:

- A) *Bando di Gara;*
- B) *Disciplinare di Gara;*
- C) *Istanza Partecipazione (Modello A);*
- D) *Autocertificazione Antimafia (Modello B);*
- E) *Dichiarazione sulla insussistenza di cause di Inconferibilità e di incompatibilità (Modello C);*
- F) *Attestazione sopralluogo (Modello D);*
- G) *Patto di integrità (Modello E)*
- H) *Annullamento Marche (Modello F);*
- I) *Offerta Economica (Modello G);*
- J) *Capitolato Speciale d' Appalto*
- K) *Disciplinare Telematico e Timing di Gara*

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: il portale della piattaforma acquistinretepa MePa, [Home - acquistinretepa](#), e sul sito internet della XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani).

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma acquistinretepa MePa, raggiungibile al link: [Home - acquistinretepa](#) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 02/03/2022. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la pubblicazione in Piattaforma come indicato nel Disciplinare Telematico e Timing di Gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica acquistinretepa MePa.

In caso di malfunzionamento della predetta piattaforma le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante 13cmlepini@kelipec.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELLA LOCAZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La locazione riguarda, la Centrale Olivicola di durata dodicennale sita in Sonnino (LT) in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti snc, di proprietà dell'amministrazione locataria.

	Descrizione servizi/beni	CPV	Tipo Prestazione	Importo Euro/ANNO
1	Locazione della Centrale Olivicola di proprietà della XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione	70130000-1	<i>Principale</i>	€ 16.789,00

Comuni Montani), sita in Sonnino (LT) in Località "San Bernardino" – Via dei Canneti snc			
Importo totale a base di gara canone /annuo			€ 16.789,00

VALORE DELLA LOCAZIONE	Importo
Valore totale della Locazione (pari al canone annuo per dodici annualità)	€ 201.468,00

4. DURATA DELLA LOCAZIONE – CANONE DI LOCAZIONE E ULTERIORI ONERI

Durata

La durata della Locazione è pari a sei anni più sei anni per un totale di **12 anni**.

Canone di locazione e ulteriori oneri

Il valore del canone di gestione posto a base di gara è pari a **€ 16.789,00** annui, al quale andrà aggiunta l'offerta a rialzo dell'aggiudicatario.

Sul canone sarà applicata l'iva di legge se ed in quanto dovuta.

Il canone verrà aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno di concessione, con riferimento alle variazioni **ISTAT** accertate in ragione del **100 %** (cento per cento). A tal fine si specifica che detto aggiornamento sarà periodicamente comunicato dall'Ente al concessionario il quale provvederà entro 30 giorni a versare l'eventuale conguaglio se dovuto.

La somma di **€uro 16.789,00 / ANNO** (sedecimilasettecentottantanove/00) esclusa I.V.A è pari al valore di locazione e gestione annuo, (corrispondente a €uro 1.399,08 / MESE) posto a base per l'asta pubblica per la locazione del bene.

Il canone annuo, posto a base di gara e soggetto ad offerta in aumento, è pari a **€uro 16.789,00** (sedecimilasettecentottantanove/00), oltre IVA di legge. Il citato canone annuo sarà versato all'Ente come segue:

- 1. Per un importo massimo pari a €uro 12.536,16** (dodicimilacinquecentotrentasei/16) oltre IVA di Legge, **a scomputo annuo dei costi per le opere straordinarie da eseguire a cura dell'aggiudicatario ai fini della riattivazione del frantoio e fino al completamento di tutte le opere necessarie.**

Al fine di poter ottenere lo scomputo le opere straordinarie dovranno essere autorizzate dall'Ufficio Tecnico dell'Ente appaltante ed essere eseguite nel rispetto degli adempimenti preliminari di legge circa le autorizzazioni tecnico/urbanistiche da parte di tutti gli Enti preposti di relativa competenza secondo normativa pro-tempore vigente. Tutte le spese tecniche (Progettazione, Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo), indagini specialistiche nonché diritti ed eventuali bolli, per la presentazione delle pratiche di cui sopra (Comune di Sonnino, Genio Civile della Regione Lazio, Enti Sovracomunali – ad esempio pratica paesaggistica) dovranno essere a carico dell'aggiudicatario.

Si prevede anche la sostituzione e/o integrazione dei macchinari presenti nel frantoio a proprie cure e spese, da valutare con l'Ente ed esperti nel settore nominati dallo stesso.

Spetta all'ente, di fatto, la scelta della figura della Direzione Lavori o di Tecnici qualificati esperti incaricati ai fini del controllo sulle opere eseguite e sui macchinari, opere che dovranno essere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria;

- revisione, adeguamento e messa in funzione dei macchinari del frantoio;
- miglioramento tramite sostituzione dei macchinari ove ritenuto necessario dall'aggiudicatario;
- progettazione, revisione, adeguamento degli impianti elettrico ed antincendio ed eventuale deposito C.P.I. presso VV.FF.;

Tutti i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre sei mesi dall'avvenuta stipula del contratto.

- 2. Da versare sull'iban della XIII Comunità Montana Monti Lepini – Ausoni il restante importo di canone annuo (derivante dalla sottrazione tra l'importo a base di gara più maggiorazione offerta in sede di gara meno lo scomputo di cui al precedente punto uno) pari ad un importo di almeno Euro 4.252,84 (quattromiladuecentocinquantaquattro/84), oltre IVA di Legge più offerta al rialzo dell'aggiudicatario. Il canone su indicato è da versare a partire dal settimo mese in riferimento alla data di stipula del contratto.**

Si specifica che:

l'importo massimo che l'Ente potrà riconoscere e portare a scomputo del canone, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale della Centrale Olivicola e degli impianti e per l'acquisizione delle relative certificazioni qualora necessarie, **è fissato ad un importo massimo di € 150.434,54** (stimati in via di massima) così determinato: dal Piano degli interventi manutentivi a base di affidamento, stimato in Euro 150.434,54 (centocinquantaquattrocentotrentaquattroeuro/54) circa, come da relazioni/perizie e computi metrici redatti da tecnici incaricati e dal responsabile dell'Area Tecnica depositate agli Atti presso l'Ufficio Tecnico e approvate con propria Determinazione n. 33 del 16/11/2021).

Tale importo prevede interventi manutentivi che l'affidatario realizzerà entro i primi sei mesi dall'inizio dell'appalto/contratto, i cui costi sono completamente a carico dell'affidatario;

- a) qualora vengano spesi importi inferiori a quanto stimato dall'Ente per le predette attività, sarà portato a scomputo dei canoni dovuti esclusivamente l'importo effettivamente esborsato e rendicontato all'Ente.

In ogni caso il canone dovrà essere corrisposto per tutta la durata del contratto, con cadenza semestrale anticipata secondo le seguenti scadenze:

1. primo semestre, il **canone aggiudicato è da versare a partire dal settimo mese in riferimento alla data di stipula del contratto**, (al netto dell'importo ammesso quale recupero annuale delle spese relative ad eventuali lavori per adeguamento impianti posti a carico del locatario);
2. semestri successivi, entro il 30/06/2022 e 31/12/2022 di ogni anno solare (al netto dell'importo ammesso quale recupero annuale delle spese relative ad eventuali lavori per adeguamento impianti posti a carico del locatario).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli **operatori economici**, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'**art. 45 del Codice**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Allo scopo di garantire la massima partecipazione alla presente procedura, sono inoltre ammessi a partecipare gli **enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, cooperative sociali e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.**

Per i predetti soggetti valgono, per la partecipazione alla presente procedura, le medesime prescrizioni e regole stabilite per gli operatori economici di cui all'art. 45, lett. a) del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78, conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione

all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della locazione riferito agli ultimi n. 3 (TRE) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad **€ 20.000,00** IVA esclusa.

Il settore di riferimento è quello delle "*attività dei frantoi e della raccolta e trattamento delle olive - olivicoltura*" in senso ampio che prevedano comunque la raccolta, la gestione ed il trattamento delle olive da frantoio e da tavola.

Tale requisito è richiesto per garantire un adeguato livello di concorrenza tra gli operatori economici.

La comprova del requisito, può essere fornita alternativamente mediante opportuna dichiarazione redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 o con le altre modalità previste dall'All. XVII, parte I, del Codice.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver **eseguito nell'ultimo quinquennio**, per almeno tre migliori anni solari anche non Continuativi, **servizi analoghi da intendersi come servizi di gestione di Frantoi** prevista dalla normativa di settore.

La comprova del requisito, può essere fornita alternativamente mediante opportuna dichiarazione redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del DPR 445/2000 o mediante certificazioni rilasciate da enti pubblici o da soggetti privati.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

*N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;*
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.*

Il **requisito relativo al fatturato** specifico di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per

l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. *per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;*
- b. *per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.*

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione alla CCIAA, esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai fini dell'ammissione alla gara mediante l'istituto dell'avvalimento, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - tutta la documentazione prevista ai sensi di Legge.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

È vietata la cessione totale e parziale del contratto; se questo si verificherà la Comunità Montana avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del concessionario e ad incamerare la cauzione definitiva, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni ulteriore danno dipendente dal tale azione.

È formalmente e tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione del contratto, come pure il subaffitto anche parziale di una sola parte degli immobili costituendo l'eventuale violazione esplicito motivo e causa di decadenza dalla concessione di gestione.

È ammesso il ricorso alla collaborazione di terzi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, previa apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente.

È ammesso altresì, il ricorso al subappalto per i seguenti servizi: disinfestazione, manutenzione.

È possibile concedere a terzi l'esecuzione delle opere di cui al Capitolato Speciale di Appalto Art. 5 ed ALLEGATO "A".

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 174 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari ad **€ 4.029,36** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, pari al 10% sull'importo di aggiudicazione. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;*
- b) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria Comunitaria presso la Banca di Credito Cooperativo Del Circeo e Privernate Filiale di Priverno (Via Madonna delle Grazie n. snc - Priverno) - IBAN: IT 68E0701774080000000003032);*
- c) *fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.*

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Sono infatti accettate garanzie fideiussorie prestate esclusivamente da:

1. soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 01.09.93 n. 385;
2. imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'IVASS e iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
3. intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385/93.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituti di Intermediazione Finanziaria dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimi sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del D.L.vo 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (vedi art. 103 comma 9 del Codice); essere conforme agli scherni di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi scherni di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli presso banche, compagnie di assicurazione ed intermediari finanziari al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazione e l'intermediario finanziario.

La fideiussione dovrà altresì prevedere:

- una validità per almeno 180 giorni a far data dal giorno dell'apertura dei documenti;

- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di altri centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- l'impegno del fideiussore, con validità fino a 180 giorni dalla data dall'esperimento della gara, a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva, di cui all' art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- clausola contenente espressamente la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza possibilità di porre eccezioni di sorta in ordine al pagamento (ad es. per mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione).

Pena l'esclusione, qualora il deposito cauzionale sia costituito con bonifico o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, dichiarazione fornita da un fideiussore con la quale il medesimo si impegna a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. La dichiarazione di impegno non trova applicazione alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione deve essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso di avvalimento la cauzione provvisoria, prestata a mezzo polizza bancaria o assicurativa, dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese interessate (ovvero sia alla impresa che fornisce avvalimento che a quella che fruisce dell'avvalimento) anche se sottoscritta dalla sola impresa che beneficia di avvalimento e ciò a pena di esclusione dalla gara.

La fideiussione relativa al deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore) o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il quale: "*L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco*"
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e che dal contraente;

- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata:
- dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale." - art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005 secondo cui "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.")
 - da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.").

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, comma 1, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della **certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000**, la cauzione provvisoria è stabilita in **€ 2.014,68** (1% dell'importo complessivo dell'appalto) e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice Appalti, è ridotta del 50%.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta (nella Domanda di partecipazione), il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni suindicate previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria e per il suo eventuale rinnovo saranno applicabili anche per la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (ovvero quelle diverse dal possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura denominata: "CENTRALE OLIVICOLA" **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 da concordare preventivamente con il Responsabile Unico del Procedimento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a 13cmlepini@kelipec.it all'attenzione dell'ufficio tecnico e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- *nominativo del concorrente;*
- *recapito telefonico;*
- *recapito fax/indirizzo e-mail e pec;*
- *nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.*

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 07/03/2022.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Si precisa, altresì, che è necessario che ciascun concorrente si presenti munito del modulo di cui all'allegato **Modello D**. Nell'attestato che il concorrente avrà cura di compilare per le parti di propria competenza sarà dato atto della presa visione dei luoghi afferenti al sito visitato. Il **Modello D** vistato dalla stazione appaltante dovrà essere allegato all'offerta quale attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 6 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando /consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00** in relazione a quanto disposto dall'art. 2 della Delibera del Consiglio dell'Autorità n° 1121 del 29.12.2020.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione necessaria ai fini della partecipazione, **a pena di esclusione**, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico mediante la piattaforma telematica acquistinretepa - MePa secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare Telematico e Timing di gara.

L'intera Documentazione deve pervenire **entro le ore 13:00 del giorno 09/03/2022**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative.

Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti.

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse *in formato .pdf (oppure) in un unico file formato "*.zip" ovvero "*.rar" ovvero equivalenti software di compressione dati, con i documenti debitamente compilati e firmati digitalmente.*

La presentazione delle offerte, consistente nel caricamento di documenti informatici, deve avvenire mediante la presentazione di:

- **Documentazione amministrativa contenente:**

1. *ISTANZA PARTECIPAZIONE (utilizzare il Mod. A predisposto dalla S.A.);*
 2. *AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (utilizzare il Mod. B predisposto dalla S.A.);*
 3. *DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ (utilizzare il Mod. C predisposto dalla S.A.);*
 4. *ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (utilizzare il Mod. D predisposto dalla S.A.);*
 5. *PATTO DI INTEGRITÀ (utilizzare il Mod. E predisposto dalla S.A.)*
 6. *ANNULLAMENTO MARCHE (utilizzare il Mod. F predisposto dalla S.A.);*
 7. *PASSOE;*
 8. *CAUZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO;*
 9. *VERSAMENTO DIRITTI ANAC;*
 10. *(in caso di consorzio, RTI o GEIE) MANDATO COLLETTIVO;*
 11. *(in caso di avvalimento) Dichiarazione Avvalimento.*
 12. *CAPITOLATO FIRMATO PER ACCETTAZIONE*
- **Offerta economica contenente:**
- a. *OFFERTA ECONOMICA (utilizzare il Mod. G predisposto dalla S.A.).*

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sopra riportate.

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all'interno della Piattaforma: l'inserimento dell'offerta economica nell'ambito della "Documentazione amministrativa" comporterà l'esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si raccomanda all'operatore economico di procedere alla trasmissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte e di verificare attentamente che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione Amministrativa richiede l'invio, secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare Telematico e Timing di gara, della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni integrative, dell'eventuale **DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (€ 16,00), preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato modello "A", e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.*

In particolare:

- a. ***se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;***
- b. ***se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;***
- c. ***se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.***

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:

- a) *copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;*
- b) *copia conforme all'originale della procura.*

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO- DGUE

Il concorrente compila il **DGUE** secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare Telematico e Timing di gara

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) *DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
- 2) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
- 3) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;*
- 4) *originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;*
- 5) *PASSOE dell'ausiliaria;*

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) *dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. AB-C).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) *la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;*
- b) *la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;*
- c) *la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare;*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;*
2. *dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;*
3. *accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;*
4. *accetta il patto di integrità di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 15.05.2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);*

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

5. *dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37*

del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
12. Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Il partecipante dovrà, inoltre, obbligatoriamente allegare le seguenti dichiarazioni:

1. Modello di **Autocertificazione Antimafia**, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (rif.to Modulo n. C predisposto dalla S.A.);
2. Modello di **Dichiarazione di altri soggetti** (utilizzare il Mod. B predisposto dalla S.A.);
3. Modello di **dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità** (utilizzare il Mod. D predisposto dalla S.A.);

15.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

4. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
5. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
6. Modello di **Annulamento Marche** (utilizzare il Mod. F predisposto dalla S.A.);
7. Attestazione di **avvenuto versamento** dei diritti dovuti all'ANAC;
8. Modello di **attestazione di avvenuto sopralluogo** (utilizzare il Mod. D predisposto dalla S.A.);
9. Il **Capitolato Speciale d'Appalto** debitamente sottoscritto con firma digitale, per accettazione;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

10. **copia conforme della certificazione** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

15.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo** irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- **dichiarazione** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- *copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;*
- *dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;*
- *dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- *copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;*
- *dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;*
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;*
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

L'operatore dovrà trasmettere l'offerta economica, secondo le modalità e i tempi indicati nel Disciplinare Telematico e Timing di gara, predisposta preferibilmente secondo il Modello G allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) Percentuale di rialzo sul canone di Locazione posto a base di gara dovuto alla XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani) espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base di gara; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) L'importo risultante dall'applicazione del rialzo, espresso in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra i valori di cui ai punti a) e b) si considererà quello che dia luogo ad offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1, e deve essere corredata da marca da bollo (€ 16,00).

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **ai sensi dell'art 42 del regolamento regionale con il sistema del pubblico incanto secondo l'art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite.** L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà offerto la **percentuale in aumento più alta sull'importo di canone di locazione a base d'asta annuo di Euro 16.789,00.**

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

18.1 OPERAZIONI DI GARA

Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno e orario indicati nel Bando e nel presente disciplinare di gara presso la sede comunitaria, attraverso la procedura telematica attivata dall'Ente sul portale [acquistinretepa](#) - MePa ovvero alle

ore 13:00 del giorno 09/03/2022

L'apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati nel Bando presso la sede comunitaria, attraverso la procedura attraverso la procedura telematica attivata dall'Ente sul portale [acquistinretepa](#) - MePa ovvero alle

ore 15:00 del giorno 15/03/2022

La gara sarà interamente condotta in modalità telematica, pertanto, i concorrenti non potranno partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno avere contezza delle operazioni di

apertura e chiusura, ammissione, esclusione, aggiudicazione sulla piattaforma acquistinretepa - MePa.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale www.13cmlepini.it nella sezione Amministrazione Trasparente e attraverso comunicazione su portale acquistinretepa - MePa.

Il RUP insieme a due testimoni procederà alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella Documentazione Amministrativa, costituirà causa di esclusione.

18.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero il Responsabile Unico del Procedimento insieme a due testimoni sulla base della documentazione contenuta nella "*Documentazione amministrativa*", procede:

- 1) nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
- 2) Successivamente il R.U.P. procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
 - c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
 - d) a chiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

In particolare:

In ordine alla dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero

mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

La dimostrazione dei requisiti:

1. del fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione, riferito agli ultimi n. 3 (TRE) esercizi finanziari disponibili antecedente la pubblicazione della gara;
2. dell'avvenuto espletamento nell'ultimo triennio, di servizi analoghi da intendersi come servizi di gestione di Frantoi oppure nella gestione della produzione e trattamento di olive da tavola;

avverrà in conformità a quanto previsto al precedente punto 8) del presente disciplinare di gara.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla gara dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 76 comma 2 bis del Codice dei contratti;
- g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;

18.3 VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED OFFERTA ECONOMICA

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà, in una o più sedute, all'apertura delle buste elettroniche contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso aumento in percentuale complessivo e di conseguenza lo stesso prezzo in aumento, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, Il Responsabile Unico del Procedimento redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte amministrative ed economiche, il RUP procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- *mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;*
- *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;*
- *presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.*

19. AGGIUDICAZIONE DELLA LOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato il maggior aumento rispetto al canone di locazione posto a base d'asta, chiudendo le operazioni di gara e predisponendo gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti,

verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverse disposizioni di Legge.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della locazione.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€uro 2.500,00**

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali Imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di LATINA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso

la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il la XIII COMUNITA' MONTANA DEI MONTI LEPINI E AUSONI (Ente in liquidazione e trasformazione in Unione Comuni Montani).

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.13cmlepini.it al seguente link:

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&to c=OJ:L:2016:119:TOC

Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

22. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii.
- La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
- L'amministrazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuto idonea, e altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia considerata idonea dal punto di vista tecnico ed economico.
- Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
- Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
- Il presente atto disciplina la procedura d'appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell'offerta; per ulteriori condizioni e modalità di esecuzione dell'appalto si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d'appalto.

23. PROCEDURE DI RICORSO

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, del D.Lgs. n. 104/2010, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – sezione di Latina.

Allegati:

- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Disciplinare Telematico e Timing di Gara;
- ✓ Istanza Partecipazione (Modello A);
- ✓ Autocertificazione Antimafia (Modello B);
- ✓ Dichiarazione sulla insussistenza di cause di Inconferibilità e di incompatibilità (Modello C);
- ✓ Attestazione sopralluogo (Modello D);
- ✓ Patto di integrità (Modello E)
- ✓ Annullamento Marche (Modello F);
- ✓ Offerta Economica (Modello G);
- ✓ Modello DGUE.

Priverno, il 17/02/2022

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Daniele Misnoli
(Responsabile dell'Area Tecnica)